

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO VIA FILANDA.**

**CUP F81B18001190004  
CIG 7744916ADC**

**DISCIPLINARE DI GARA**



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative per la partecipazione alla gara indetta dall'Amministrazione Comunale di Cornaredo per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO VIA FILANDA. CUP F81B18001190004 – CIG 7744916ADC, come meglio specificato nella documentazione progettuale.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina n. 985 del 20.12.2018 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi denominato Codice dei Contratti Pubblici) da espletarsi telematicamente sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia.

## ART. 1 - OGGETTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le modalità di esecuzione del presente appalto sono dettagliatamente illustrate nel progetto esecutivo e disponibile nella documentazione di gara.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto nei casi previsti dal Codice, in particolare dall'art. 32 comma 8 dello stesso D.Lgs. 50/2016.

## ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO - INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 116.977,75** IVA esclusa di cui € 113.612,60 soggetti a ribasso e **€ 3.365,15** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice 50/2016 il costo e l'incidenza della manodopera sono individuati nell'elaborato Incidenza Manodopera.**

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice 50/2016 l'operatore, nell'offerta economica, deve indicare a **pena di esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare tali costi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo Codice.

## ART. 3 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Ai sensi dell'articolo 45 D. Lgs. 50/2016 possono presentare offerta i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della *legge 25 giugno 1909, n. 422*, e del *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577*, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443*;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per

2



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo

☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

conto proprio e dei mandanti;

- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'*articolo 3*, comma 4-ter, del *decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del *decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240*.

## ART. 4 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, possono partecipare raggruppamenti da costituire fra gli operatori economici sopra indicati.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente, i dati e i documenti richiesti nel disciplinare di gara nonché dichiarazione, contenuta nel DGUE, da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.

**Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice dei contratti, in caso di RTI o consorzio devono essere specificate le quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, indicandole nel DGUE.**

I raggruppamenti potranno assumere la forma di RTI orizzontale in riferimento alla tipologia di prestazioni eseguite e purché qualificati per le prestazioni stesse.

**Ai sensi dell'art. 83 comma 8 in caso di RTI orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in misura minima del 60%, le mandanti almeno del 20%.**

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in raggruppamento/consorzio.

In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c D.L.vo 50/2016 c.7, andrà specificato nel DGUE se il consorzio intende eseguire direttamente l'appalto oppure affidarlo alle imprese consorziate; in quest'ultimo caso dovrà indicare quale/i, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguirà/eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto e in che misura; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara.

**Ai sensi dell'art. 47 comma 2 i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.**

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 art. 45 D.L.vo 50/2016 c.7, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto

## ART.5 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### 5.1 REQUISITI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 80 D.L.vo 50/2016 costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621,2622 del c.c.
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo

☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o dall'invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
  - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo

☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - fbis) l'operatore economico che presenti nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalto, documentazione o dichiarazione non veritiera;
  - fter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
  - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  - k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni dalla data di accertamento definitivo nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

## 5.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 84 D.LGS.50/2016

Ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del Codice Contratti e del DM 248 del 10/11/2016, i lavori sono classificati come segue:

categoria SOA	descrizione	importo
OG3 cl. I - Prevalente	Strade, autostrade, ponti, ecc.	€ 116.977,75

Per partecipare all'appalto le imprese dovranno possedere i requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni sopra indicate, a pena di esclusione. E' consentita la partecipazione ad operatori economici non in possesso di qualificazione SOA **se in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.**

Il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante compilazione della istanza di partecipazione e compilazione del documento di gara unico europeo c.d. DGUE disponibile nella documentazione di gara, unicamente per le parti richieste.

### Verifiche dei requisiti generali e speciali

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 effettuerà le verifiche, volte a comprovare il possesso dei requisiti generali e di capacità dichiarati nella documentazione di gara, in capo al soggetto aggiudicatario ai fini dell'efficacia della aggiudicazione definitiva.

Quando non sia fornita comprova dei requisiti dichiarati ovvero non siano confermate le dichiarazioni



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'autorità di vigilanza dei contratti pubblici.

## ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui infra. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, la S.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## ART. 7 – CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di pec: [area.llpp@pec.comune.cornaredo.mi.it](mailto:area.llpp@pec.comune.cornaredo.mi.it) **entro il 31/01/2019**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 05/02/2019**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet - <http://www.comune.cornaredo.mi.it> - alla Sezione dedicata Bandi di gara e sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), nella Documentazione di gara.

## ART. 8 – PATTO DI INTEGRITA'

Si dà atto che il Comune di CORNAREDO ha sottoscritto il Patto di Integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, allegato al bando di gara.

Il Patto di Integrità, controfirmato per accettazione dal legale rappresentante, dovrà essere obbligatoriamente inserito tra la documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla gara.

## ART. 9 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare;
- Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

In caso il concorrente intenda subappaltare le attività di cui al comma 53 art. 1 della legge 190/2012, considerate a rischio infiltrazione mafiosa, **dovrà indicare per ciascuna attività una terna di subappaltatori**, mediante compilazione dell'apposita **sezione D del DGUE**. I subappaltatori individuati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e provvedere alla compilazione di un





# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

proprio DGUE da inserire, obbligatoriamente, nella **Documentazione amministrativa** presentata dal concorrente partecipante alla gara.

**In caso di mancata indicazione non sarà autorizzato alcun subappalto.**

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di Macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 si precisa che, al di fuori delle ipotesi per le quali è obbligatoria l'indicazione della terna, la Stazione appaltante richiederà, ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, da effettuarsi prima della stipula del contratto di appalto, la compilazione di un DGUE da parte del subappaltatore, che pertanto dovrà essere individuato prima della stipula del contratto.

## ART. 10 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento stesso, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti compila nella dichiarazione DGUE la parte relativa all'avvalimento. Parimenti presenterà un DGUE compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima dichiara il possesso dei requisiti generali e speciali. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il contratto e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, come previsto dall'art. 89 del Codice. Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, tuttavia l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di

9



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo

☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

altro soggetto. Inoltre, pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

## ART. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell'importo complessivo e quindi **euro 2.339,56 a favore del Comune di Cornaredo.**

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al comma precedente anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI.

Si applicano altresì tutte le altre riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, l'impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta mediante scansione dell'originale della certificazione e inserimento nel sistema.

**La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo il caso in cui il concorrente sia una MPMI.**

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto col MIT.

## ART. 12 – CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65-67 della L. 266/2005 e dalla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1300 del 20/12/2017, i soggetti partecipanti alla gara **NON** sono tenuti ad effettuare il pagamento di un contributo a favore dell'Autorità.



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

## ART. 13 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato "a misura" con il criterio dell'offerta con minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera a) del Codice dei Contratti e con esclusione automatica delle offerte anomale.

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica **riportando il ribasso percentuale offerto** ed allegare il Modello B - Offerta Economica,

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché riconosciuta conveniente per la stazione appaltante.

## ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori interessati dovranno, a pena di esclusione, iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) (SinTel > registrazione SinTel) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento allegato "Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel" e nel "Manuale", scaricabile dal suddetto sito Internet nella sezione Help&FAQ>Manuali.

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le modalità riportate sulla piattaforma SINTEL.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l'impresa concorrente dovrà, pena l'esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l'offerta in tutte le sue parti come sopra indicate.

**Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente, debitamente registrato a SinTel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura attraverso il sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta amministrativa", presente sulla piattaforma SinTel, **il concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 11/02/2019, a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma:

### A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. **Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo, firmata digitalmente**, resa dal Legale Rappresentante, conforme all'**Allegato 1** del presente Disciplinare, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica);
2. **Documento di Gara Unico Europeo "DGUE" elettronico**, corredato della copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità e **firmato digitalmente**, conforme al modello fac-simile pubblicato sia in formato XML che in formato PDF sul sito [http://www.comune.cornaredo.mi.it/pubblicazioni/Gare/Gare\\_Dettaglio.asp?ID\\_M=213&ID=4412](http://www.comune.cornaredo.mi.it/pubblicazioni/Gare/Gare_Dettaglio.asp?ID_M=213&ID=4412)



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo

☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

secondo le modalità indicate nel documento denominato "Istruzioni per la compilazione del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) elettronico", pubblicato all'indirizzo Url sopraindicato;

3. **Copia scansita e firmata digitalmente** (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore fornito dei poteri necessari) **della garanzia** ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti a favore del Comune di Cornaredo, di **Euro 2.339,56, pari al 2%** (due per cento) dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei Contratti;

4. **Copia scansita e firmata digitalmente** (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore fornito dei poteri necessari) **della dichiarazione rilasciata dal fideiussore** inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 93 – comma 8 – del Codice dei Contratti a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria;
5. **Copia scansita attestazione versamento F23 imposta di bollo offerta economica**, firmata digitalmente;
6. **Bando di gara, Disciplinare di Gara e Patto di integrità** controfirmati digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa;

## **B) OFFERTA ECONOMICA**

Attraverso l'apposita funzionalità "**invia offerta**" presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica, come segue:

- ✓ nell'apposito campo "**Offerta economica**" in Sintel, consistente nella percentuale di sconto offerto;
- ✓ nel campo "**Oneri della sicurezza**" il concorrente dovrà indicare gli oneri della sicurezza previsti per l'appalto dalla stazione appaltante pari ad € 3.365,15;
- ✓ nel campo "**Oneri aziendali**" i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Dlgs 50/2016;
- ✓ l'offerta dovrà inoltre essere redatta mediante la compilazione del **Modello B "Offerta economica"** (firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma) allegata al presente Disciplinare, con indicazione:
  - della percentuale di sconto indicata che dovrà risultare uguale a quella inserita in piattaforma, nel campo "Offerta economica". In caso di discordanza prevale quanto indicato sulla Piattaforma SinTel;
  - dell'importo degli oneri della sicurezza aziendali e della manodopera come previsto dall'art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato

### **E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.**

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare i costi della manodopera e ai costi interni della sicurezza indicati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

## ART. 15 – SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA

La gara di appalto avrà luogo il giorno 12/02/2019 ore 10.00 presso la Sala Riunioni 1° piano del Municipio in Piazza Libertà, 24 a Cornaredo e si svolgerà in modalità telematica secondo la procedura prevista dal presente disciplinare.

1. Il RUP procederà in seduta pubblica, all'ammissione dei concorrenti alla gara previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione a quanto previsto dal presente disciplinare. Al termine di tale procedura verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle non ammesse.
2. Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 10 (dieci) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, in seduta pubblica:
  - a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall'articolo 97, comma 4, del Codice;
  - b) se viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 1,40 previsto dalla stessa lettera e);
3. Il RUP procederà poi, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche, alla lettura dei ribassi percentuali offerti e, se ricorrente, al calcolo della soglia di anomalia con l'applicazione del metodo sorteggiato, procedendo infine alla formazione della graduatoria provvisoria.

## ART. 16 – MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

**Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 sono motivo di esclusione e non possono essere sanate secondo le previsioni riportate all'art. 6 del presente disciplinare, le seguenti fattispecie:**

- I. Il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e di quelli speciali di capacità tecnica professionale ed economica previsti dal presente bando per la partecipazione. Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del CDCP in qualunque momento della procedura è escluso l'operatore economico che si trovi a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4,5 del medesimo articolo 80.
- II. L'istanza di partecipazione, il DGUE l'offerta e tutti gli altri documenti richiesti risultino pervenuti sul sistema telematico dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara e non siano sottoscritti digitalmente;
- III. L'offerta economica manchi, sia incompleta o riporti una irregolarità essenziale per cui non sia possibile individuarne il contenuto o il soggetto responsabile della stessa, non sia sottoscritta dal/dai concorrenti.
- IV. Manchi la dichiarazione sugli oneri interni di sicurezza o quella sugli oneri della manodopera oppure il documento non riporti il loro ammontare;
- V. Qualora sia stato assegnato un termine al concorrente per la regolarizzazione ai sensi dell'art.83 comma 9 (soccorso istruttorio) e questo sia decorso senza che il concorrente abbia proceduto alla stessa.

## ART. 17 – ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI

L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente.

La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia ritenuta



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo

☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

congrua e conveniente.

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata; una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

## ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

2. Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

### **Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornaredo

**Responsabili esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di appalti telematici SinTel di ARCA Regione Lombardia.



# COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

✉ Area Tecnica Opere Pubbliche via dei Mille, 35 20010 Cornaredo  
☎ 0293263237 Fax 0293263234 E-mail lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e i dipendenti del Comune di Cornaredo assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

## ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Fabio Massimo De Castiglioni Responsabile dell'Area Tecnica Opere Pubbliche del Comune di Cornaredo.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. Il bando non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

## ART. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Foro di Milano. La competenza arbitrale potrà essere esercitata solo con il consenso di entrambe la parti; nel caso che una sola delle parti non accetti la competenza arbitrale la controversia é devoluta al tribunale amministrativo o ordinario di Milano, salva la facoltà di ricorrere all'accordo bonario ex art. 206 del Codice dei Contratti Pubblici e ad ANAC per i pareri di precontenzioso ex art. 211 del medesimo Codice.



IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE  
Arch. Fabio DE CASTIGLIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate.